Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro 2020 00900/023
Area Inclusione Sociale
Servizio Lavoro
MP
0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 aprile 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Francesca Paola LEON
Roberto FINARDI	Marco PIRONTI
Marco GIUSTA	Sergio ROLANDO
Antonino IARIA	Alberto SACCO
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI A FAVORE DEI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI LAVORO DELLA CITTA'.

Proposta della Vicesindaca Schellino.

In seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, si sono susseguiti una serie di provvedimenti nazionali e regionali che hanno introdotto misure urgenti e regole di comportamento via via più restrittive finalizzate a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica.

Questi interventi hanno comportato la sospensione progressiva e da ultimo con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 la sospensione generalizzata di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle elencate nel provvedimento stesso. Per fronteggiare le drammatiche difficoltà delle imprese e dei lavoratori conseguenti alla sospensione dell'attività economica, il governo con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha approvato le prime misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese (bonus per lavoratori autonomi, cassa integrazione, congedi retribuiti per la cura dei figli…).

A fronte dell'ulteriore emergenza legata a fasce di popolazione prive delle risorse per soddisfare le esigenze alimentari e acquistare generi di prima necessità, con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Protezione Civile sono stati stanziati fondi a disposizione dei Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare nei confronti delle persone in stato di bisogno.

Anche nel settore pubblico e in specifico nei servizi comunali, in attuazione della direttiva n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione e delle disposizioni locali, il "lavoro agile" è stato adottato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e, laddove ciò non fosse possibile, si è fatto ricorso a congedi, rotazione o simili istituti, limitando in ogni caso il più possibile la presenza fisica ai servizi indifferibili.

Queste misure emergenziali e gli effetti dell'emergenza sociale e sanitaria hanno determinato conseguenze su alcune categorie di persone già destinatarie di interventi di sostegno da parte della Città, quali i partecipanti al Cantiere di Lavoro.

La Città di Torino, tra le misure attive di politica del lavoro a favore dei soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione, organizza Cantieri di Lavoro per la realizzazione di servizi di pubblica utilità ai sensi degli artt. 32 e 29, comma primo, lettera a) della Legge Regionale 34/2008 al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo e per favorirne l'inclusione sociale.

I Cantieri di Lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e il Comune di Torino e per la durata del cantiere i partecipanti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.

Con le deliberazioni (mecc. 2019 05017/023) del 19 novembre 2019 e (mecc. 2020 00747/023) del 3 marzo 2020 la Giunta Comunale ha approvato e sottoposto all'autorizzazione regionale progetti di Cantiere di Lavoro all'interno delle strutture comunali rivolti a persone che rientrano nella previsione dell'art. 32, comma 5 della L.R. 34/2008, ovvero potranno

raggiungere i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco dei 24 mesi successivi alla fine del precedente Cantiere. Si tratta di 233 persone inserite nel cantiere con termine 31 marzo 2020, i quali proseguiranno, come autorizzato dalla Regione Piemonte, per il trimestre successivo e oltre sulla base degli ulteriori finanziamenti reperiti.

Con le determinazioni dirigenziali (mecc. 2019 05820/023) e D.D. 947 sono state impegnate le somme relative rispettivamente fino al 31 marzo 2020 e 30 giugno 2020.

La situazione di emergenza sanitaria, come richiamato, ha determinato in diversi casi la sospensione o la ridefinizione delle modalità di erogazione delle prestazioni lavorative nei servizi della Città di Torino e questo ha comportato, per motivi indipendenti dalla loro volontà, una diffusa sospensione dell'attività prestata dagli addetti ai Cantieri di Lavoro, attività che nella quasi totalità non possono essere oggetto di lavoro agile.

Come previsto dalla richiamata L.R. n. 34/2008 e dagli Atti di indirizzo della Giunta Regionale D.G.R. 17 novembre 2017, n. 24-5937 i destinatari della misura Cantieri di Lavoro sono persone disoccupate, accompagnate al raggiungimento dei requisiti pensionistici e selezionate anche sulla base della loro situazione "di condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali".

La mancata erogazione dell'indennità giornaliera per le giornate in cui il servizio previsto non è stato prestato aggrava le condizioni socio economiche di queste persone in questo periodo di emergenza sociale e sanitaria.

Si ritiene, pertanto, opportuno, in analogia con i principi espressi dal richiamato D.L. n. 18/2020 che prevede interventi a sostegno delle famiglie e lavoratori, ma non può applicarsi a queste misure che comportano per i beneficiari il mantenimento dello stato di disoccupazione e non danno luogo a rapporti di lavoro, disporre a favore delle persone attualmente inserite nel Cantiere di Lavoro della Città l'erogazione dell'indennità giornaliera anche per i giorni di sospensione dell'attività indipendente dalla loro volontà, a far data dal 1° marzo u.s. e per il successivo trimestre (aprile-giugno 2020). Per le giornate di assenza involontaria sarà corrisposta la sola indennità senza alcun onere previdenziale, quota ANF e quota giornaliera per la mensa.

L'indennità erogata per queste giornate di sospensione tecnica del servizio costituisce prestazione di sostegno al reddito straordinaria. I partecipanti al Cantiere presso servizi in cui la loro attività ha potuto proseguire regolarmente usufruiranno dell'indennità con le modalità ordinarie.

In presenza di disposizioni nazionali che decretino la cessazione dello stato di emergenza sanitaria o consentano comunque il ripristino del servizio ordinario, con apposito provvedimento deliberativo verrà disposta la cessazione del presente intervento che riveste carattere transitorio ed emergenziale finalizzato a garantire sostegno economico ai disoccupati inseriti nel cantiere ed impossibilitati a prestare la propria attività.

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

Si demanda ad eventuali successivi atti dirigenziali l'attuazione della presente deliberazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di disporre a favore delle persone attualmente inserite nel Cantiere di Lavoro della Città di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2020 (mecc. 2020 00747/023) del 3 marzo 2020 l'erogazione dell'indennità giornaliera anche per i giorni di sospensione tecnica dell'attività indipendente dalla loro volontà, a far data dal 1° marzo u.s. e per il successivo trimestre (aprile-giugno 2020). Per le giornate di assenza involontaria sarà corrisposta la sola indennità senza alcun onere previdenziale, quota ANF e quota giornaliera per la mensa;
2) di dare atto che l'indennità erogata per queste giornate di sospensione tecnica del servizio costituisce prestazione di sostegno al reddito straordinaria;
3) di dare atto che in presenza di disposizioni nazionali che decretino la cessazione dello stato di emergenza sanitaria o consentano comunque il ripristino del servizio ordinario, con apposito provvedimento deliberativo verrà disposta la cessazione del presente intervento che riveste carattere transitorio ed emergenziale;
4) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Vicesindaca

Sonia Schellino

La Direttrice
Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Maurizio Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 14 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 aprile 2020 al 23 aprile 2020;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 aprile 2020.